

## **TI\_GERICHTE 52.1997.359 vom 3. Februar 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.359](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.359)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.359 du 3 février 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.359 del 3 febbraio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

lett. c LOrd per rescindere il rapporto d'impiego di dipendenti impediti al lavoro da motivi di salute non riconducibili alle ipotesi da essa contemplate. Considerando valido motivo di disdetta soltanto le assenze ininterrotte di almeno 18 mesi e quelle ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza, l'art. 60 cpv. 3 lett. b LOrd sembra invero escludere indirettamente che assenze ripetute, di significativa rilevanza non per la loro frequenza, ma per la loro durata complessiva, possano giustificare un licenziamento in applicazione della clausola generale sancita dal disposto successivo. Ai fini del presente giudizio la questione può tuttavia rimanere aperta, poichè il ricorso deve comunque essere respinto per i motivi che seguono. 3. Nell'evenienza concreta, la ricorrente è rimasta totalmente assente dal lavoro dal 3 marzo 1996 al 2 gennaio 1997 per motivi di salute. Quel giorno ha ripreso il lavoro a metà tempo a titolo di prova. Esperienza che ha ripetuto il 7 e l'8 di quel mese, lavorando ogni volta soltanto al 50 % del suo onere effettivo per poi rimanere nuovamente assente al 100 % a partire dal 9 (rispettivamente dal 13, se si considera che lavorava soltanto al 50 % del 50 %). Stante l'apparente persistenza delle cause che hanno provocato l'assenza, l'insorgente è tuttora inabile al lavoro. Orbene, stando così le cose, non appare fuori luogo ritenere che le tre brevi comparse della ricorrente sul posto di lavoro non abbiano interrotto l'assenza iniziata il 3 marzo 1996. E' in effetti innegabile che anche in quei tre giorni l'insorgente ha continuato a rimanere assente dal lavoro nella misura del 50 %. Entro questi limiti, l'assenza iniziata dieci mesi prima ha continuato a sussistere senza soluzioni di continuità. L'impedimento derivante dalle sue precarie condizioni di salute non è peraltro scomparso per poi riapparire dopo pochi giorni, ma si è soltanto attenuato. Mancando una ripresa del lavoro a tempo pieno, ben si può quindi ammettere che - lavorando per tre giorni al 50 % del suo già ridotto onere lavorativo - la ricorrente non abbia validamente interrotto l'assenza iniziata il 3 marzo 1996. In quanto fondata su un'assenza ininterrotta di durata superiore ai 18 mesi, la disdetta risulta pertanto conforme al diritto. 4. Se il dipendente ha superato i 45 anni, il termine di preavviso della disdetta è di 6 mesi (art. 60 cpv. 2 LOrd). La ricorrente ha \_\_\_\_\_ anni. Beneficia pertanto del termine di preavviso semestrale. Con la prima risoluzione il Consiglio di Stato ha erroneamente applicato un termine di 3 mesi. All'errore ha tuttavia posto rimedio con la risoluzione successiva, emanata in sede di scambio degli allegati. A torto contesta l'insorgente l'emendamento in questione. Non diversamente da quanto dispone il diritto civile, la disdetta pronunciata con un termine di preavviso troppo breve non deve essere annullata e ripetuta. Il termine può essere corretto tanto da parte dell'autorità che ha pronunciato la

disdetta (nei limiti dell'art. 50 PAmm), quanto da parte dell'istanza di ricorso, che può rettificarlo, prolungandolo in modo da renderlo conforme alla legge. Anche il secondo ricorso va quindi respinto. 5. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti come ai considerandi. §. di conseguenza, la decisione 23 settembre 1997, no. 4777, del Consiglio di Stato è confermata con la correzione apportata dalla decisione 18 novembre 1997, no. 5828. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.